



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Settore 1 - Ufficio Personale

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Prot. n. 10713

Li, 17 Giugno 2026

AVVISO DI RITROVAMENTO OGGETTI SMARRITI

ai sensi e per gli effetti degli artt. 927 e seguenti del Codice civile,

SI RENDE NOTO

Che con prot. n. 36/73 in data odierna e relativo verbale, la Legione Carabinieri Veneto - Stazione di Recoaro Terme ha inoltrato una comunicazione di rinvenimento di un mazzo di chiavi consegnati alla predetta Stazione. L'oggetto è stato rinvenuto nella discesa tra Battaglione Monte Berico e via Lelia ed è attualmente in deposito presso l'ufficio comunale U.R.P. - Protocollo.

L'oggetto viene così sommariamente descritto:

- un mazzo di cinque chiavi
- un borsello blu porta chiavi

il tutto sprovvisto di elementi utili all'identificazione del/la proprietario/a.

Chiunque, ai sensi dell'art. 931 Codice Civile si dichiara proprietario o avente titolo ad ottenere la consegna della cosa mobile ritrovata, potrà reclamarla presso l'Ufficio U.R.P., entro un anno dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente avviso.

A chi rivolgersi:

Ufficio U.R.P., sede staccata di piazzale Roma n. 1 in orario di apertura al pubblico - tel. 0445/793303

Addette: sigg.re Fontana Paola C. e Trettenero Erica

Iter procedurale:

- riscontro dell'appartenenza al chiedente del bene smarrito;
- restituzione oggetto;
- redazione e firma verbale di restituzione.

Normativa di riferimento

- Art. 927 Codice Civile: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
- Art. 928 Codice Civile: Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
- Art. 929 Codice Civile: trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa e ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
- Art. 930 Codice Civile: il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5,16= il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
- Art. 931 Codice Civile: agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
- L'art. 647 del Codice Penale stabilisce che 6 punito a querela della persona offesa, con multa nelle forme di legge e con reclusione fino ad un anno, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose ritrovate.

Si avverte che trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio senza che si presenti il proprietario, la sopradescritta cosa sarà data in proprietà a chi l'ha ritrovata.



Il Responsabile del Settore 1

(dott. Federico M. Fiorin)